

*Nota informativa ai partecipanti al convegno:*

## **“La protezione giuridica della persona debole fra interdizione ed amministrazione di sostegno”**

La funzione preminente del tutore è la tutela dei **diritti** del minore o della persona interdetta (soggetti in stato di coma, malati di Alzheimer o di altra demenza senile, persone con gravi e permanenti handicap di natura intellettiva, ecc.). Infatti l'articolo 357 del codice civile attribuisce al tutore le funzioni di *«cura della persona»* e, a seguire, quelle riguardanti l'amministrazione dei beni del tutelato.

Per quanto concerne la **“cura”**, ricordiamo che in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. Recenti sentenze (n. 1607/2011 del Consiglio di Stato, n. 784 e 785/2011 del Tar della Lombardia) hanno confermato l'immediata applicabilità delle leggi vigenti.

Pertanto le Asl non possono negare o ritardare gli interventi di loro competenza: accesso alle Rsa degli anziani cronici non autosufficienti e dei dementi senili; utilizzo dei centri diurni dei soggetti con handicap intellettivo grave e ricoveri presso comunità alloggio. A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali devono fornire le prestazioni socio-assistenziali integrative degli interventi sanitari.

Ricordiamo in particolare la sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011, ove il Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R.S. *«in quanto l'illegittimo comportamento del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009»*; inoltre viene precisato che *«ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell'Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l'ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore»*. Quanto contenuto nella succitata sentenza è applicabile anche agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Pertanto tramite il proprio tutore (che ha la rappresentanza completa della persona interdetta), l'utente delle prestazioni socio-sanitarie **può chiedere il rimborso** dei danni subiti a causa degli illegittimi ritardi della sanità e dell'assistenza.

Per quanto concerne le **contribuzioni economiche**, in base all'articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, i soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti o con handicap in situazione di gravità, devono contribuire – per le prestazioni socio-assistenziali domiciliari, semi-residenziali (centri diurni) e residenziali – esclusivamente in base alle loro personali risorse economiche (redditi e beni). Pertanto nessun onere può essere richiesto ai congiunti, conviventi o non conviventi. Ciò *«costituisce uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell'intero territorio nazionale»* a cui *«sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi»* (sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, del Consiglio di Stato).

### **ALCUNE QUESTIONI PREMINENTI**

**Il conflitto di interesse “controllore/controllato”** - Nei casi in cui non vi siano persone disponibili per esercitare le funzioni di tutore, il Codice civile prevede l'assegnazione della tutela all'ente

assistenziale – o addirittura al medesimo istituto di ricovero – che ha già funzioni di assistenza o cura. Si verifica pertanto una situazione di conflitto di interesse viste le contrapposte funzioni di controllore e controllato assunte dallo stesso ente (Comune, Asl, ...). In attesa di apportare modifiche agli articoli 354 e 402 del Codice civile, estendendo quanto previsto per l'Amministrazione di sostegno («*Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario*», art. 408 Codice civile), particolare rilievo avrebbe l'assunzione delle tutele da parte delle Province anche allo scopo di avviare la sottrazione delle relative competenze agli Enti gestori di attività socio-assistenziali (Comuni singoli e associati) e sanitarie (Asl) e ridurre il numero degli enti che svolgono come tutore le attività di controllo sul proprio operato gestionale.

L'assunzione delle tutele da parte della Province (nella Regione Piemonte era già stata prevista dalla legge regionale 5/2001), e in particolare da parte dagli Uffici provinciali di pubblica tutela (di cui l'articolo 5, comma 2, lettera j, della legge regionale piemontese 1/2004) potrebbe aver luogo mediante incarico deciso dai giudici tutelari in base alle leggi vigenti, oppure previ accordi con Comuni, Consorzi e Asl oppure su sollecitazione della Provincia stessa nei riguardi dei giudici tutelari.

Gli Uffici provinciali di pubblica tutela per l'esercizio delle loro funzioni dovrebbero essere decentrati sul territorio (con sportelli aperti anche solo durante alcuni giorni e per un numero limitato di ore) e fornire sempre informazioni scritte.

**L'obbligo di segnalazione** - Ricordiamo che in base all'articolo 406 del Codice civile «*i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero*».

Al fine di una più adeguata tutela delle persone incapaci di provvedere ai loro interessi, tale obbligo dovrebbe essere esteso anche per l'avvio della procedura di interdizione.

**Piano individualizzato di intervento scritto** - Al fine di verificare da parte dell'Asl e/o dell'Ente gestore delle attività socio-assistenziali e del tutore, l'attuazione e le eventuali criticità delle prestazioni erogate occorrerebbe che la Regione approvi una normativa che renda obbligatoria da parte dell'Asl e/o Ente gestore la predisposizione di un piano individualizzato di intervento scritto, nonché riconosca il diritto agli utenti/tutori di farsi aiutare e/o rappresentare da un'associazione di volontariato di loro scelta (detta richiesta è anche contenuta nella 2<sup>a</sup> Petizione popolare promossa da oltre 100 organizzazioni di volontariato e con più di 9mila firme sino ad oggi raccolte. Cfr. [www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)).

**La tutela temporanea nei casi di emergenza** - Qualora una persona adulta si trovasse improvvisamente incapace di provvedere autonomamente a se stessa (a causa di ictus, infarto, ecc.), non vi sono ad oggi soggetti che li rappresentano (compresi genitori, figli e coniuge) fino a quando (e possono anche trascorrere mesi) il giudice tutelare non ha nominato un tutore definitivo o provvisorio.

Difatti le disposizioni in vigore non consentono ai cittadini di incaricare persone o enti con il compito di essere rappresentati nei casi di incapacità personale (le procure sono ammesse esclusivamente per l'amministrazione di beni e non per la tutela della salute).

Per superare tale situazione, ricordiamo che in data 1° marzo 2011 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 4126 "Introduzione dell'articolo 432 bis del Codice civile, in materia di disposizioni per la tutela temporanea della salute in caso di impossibilità di provvedervi personalmente" (analoga iniziativa era già stata presentata al Senato nel 2008, disegno di legge 774).

Invitiamo pertanto le persone e le organizzazioni sensibili a questo problema a chiedere alla presidenza della Commissione giustizia della Camera dei Deputati il sollecito esame e approvazione della proposta di legge in oggetto.